



SENT. 523/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

| | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| Luciano | CALAMARO | Presidente |
| Mario | NISPI LANDI | Consigliere |
| Antonio | BUCCARELLI | Consigliere relatore |
| Luisa | de PETRIS | Consigliere |
| Maria Cristina | RAZZANO | I Referendario |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **49052** del registro di segreteria, proposto da:

S. B. (Omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Saffioti, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Luca Gabrielli, alla via Filippo Nicolai, n. 70, con atto notificato il 13.3.2015 e depositato l'8.4.2015, e

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **49207** del registro di segreteria, proposto da:

P. G. (Omissis),

rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Cristian Saffioti e all'avv. Lucia Avalli, ed elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Luca Gabrielli, alla via Filippo

Nicolai, n. 70, con atto notificato il 3.4.2015 e depositato il 4.5.2015,

contro

- Procura Generale e Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale

della Corte dei conti per la Liguria, rappresentato in appello dal Procuratore

Generale della Corte dei conti,

avverso

e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n.

153/2014 depositata il 30.12.2014 di cui al giudizio iscritto al n. 19559 del

registro di segreteria, notificata il 14.1.2015 al S. B. ed il 3.2.2015 al P. G..

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'odierna udienza pubblica il relatore, l'avv. Piera Sommovigo, l'avv.

Cristian Saffioti ed il v.p.g. Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe,

accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria, ha condannato, tra gli altri,

P. G. e S. B., quali dipendenti amministrativi della Commissione Tributaria

Omissis, al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze

di euro 26.645,10 per danno patrimoniale ed euro 10.000,00 per danno

all'immagine, quanto al primo, ed euro 380,00 per danno patrimoniale ed

euro 500,00 per danno all'immagine, quanto al secondo. Con rivalutazione

dei suddetti importi dalla data dell'11.9.2013 alla data della sentenza ed

interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Il danno -azionato con citazione del 13.6.2014 per l'importo di euro

36.853,68 in solido tra tutti i convenuti (con riparto interno per come poi assunto a condanna) e per euro 40.000,00 sempre in solido (e con una ripartizione interna tra i condebitori ai soli fini del regresso del 100% della condanna, pari al 72% al P. G. ed all'1% al S. B.)–, secondo la prospettazione attorea, scaturiva dall'aver i convenuti fatto risultare falsamente e mediante artifici e raggiri la propria presenza in ufficio, così danneggiando il Ministero nella retribuzione di giornate ed ore lavorative invero sottratte illecitamente all'attività d'ufficio (tant'è che i dipendenti coinvolti erano stati rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 640 comma 2, c.p. in concorso tra loro).

In particolare al P. G. era attribuita la mancata resa di 570 ore, pari ad euro 15.500, mentre al S. B. 23 ore pari ad euro 380. Al primo, tra l'altro, venivano addebitate anche assenze verificate autonomamente dall'Amministrazione a partire dal 2005, con aumento del danno contestato in relazione ad entrambe le voci rispetto al computo effettuato in sede penale.

Quanto al danno all'immagine la contestazione discendeva dall'applicazione dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 69, del d.lgs. n. 150/2009, in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge n. 15/2009) in base al quale il "*lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*" è tenuto al risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione, irrilevante essendo la pregiudiziale penale (sentenza penale irrevocabile di condanna per reati propri contro la P.A.), introdotta in via generale dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 e modificato dal d.l. 103/2009, convertito nella legge 141/2009.

In concreto, con l'atto di citazione si sottolineavano la gravità delle condotte criminose, l'intensità e la durata dei comportamenti antisociali, la circostanza che uno dei convenuti (il P. G.) fosse anche il direttore dell'ufficio, l'impatto mediatico ed il clamor fori.

Tra le varie argomentazioni i convenuti avevano dedotto l'inattendibilità dei tabulati relativi alle timbrature, atteso che il programma informatico, che dal gennaio 2010 prevedeva un sistema di lettura ottica, veniva utilizzato con l'inserimento manuale dei dati, e che, pertanto, la dirigente subentrata al P. G. aveva dovuto ripristinare il sistema manuale di attestazione delle presenze, facendo autocertificare per il passato le presenze a ciascun dipendente al fine di effettuare un riscontro e, dopo di ciò, validarle. L'operazione di addebito (salvo per il P. G. per il quale la contestazione era più ampia) era, infatti, la risultante di tale complessa attività di ricostruzione ex post delle presenze in ufficio.

La Corte territoriale, respinta, sulla base del riscontro dell'occultamento doloso, l'eccezione di prescrizione avanzata dal P. G. e quella di inutilizzabilità delle prove acquisite nel processo penale attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici dei convenuti e l'effettuazione di riprese video interne all'ufficio, ha dato positivo riscontro alla circostanza che le timbrature giornaliere in entrata e in uscita erano state correttamente registrate dai lettori SIGMA, prima, e SIAP-SPRING dal 2010 (sicché i problemi lamentati riguardavano la fase successiva, e non rilevante, di elaborazione dei dati in questione ai fini del computo dell'orario di lavoro ordinario, delle cause di interruzione o delle assenze e dei recuperi da scomputare, in quanto il

sistema non consentiva di annotare le causali di entrata ed uscita se posticipate o anticipate in ragione di permesso personale, visita medica, diritto allo studio, ed altro), mentre le false presenze -oltre che con lo scambio del cartellino personale tra impiegati- erano state fatte risultare da inserimenti manuali effettuati a posteriori, sulla base di autodichiarazioni degli interessati (agevolate dalla posizione direttiva del P. G.) con eccedenze di orario rispetto alle registrazioni del rilevatore automatico degli accessi e delle uscite. Le prevalenti discordanze si erano riscontrate proprio dal raffronto tra le presenze registrate mediante la strisciata elettronica del badge e gli inserimenti manuali effettuati sulla base di autocertificazioni; le stesse avevano, poi, trovato conferma (in particolare, per quanto qui interessa, per il S. B.) sia nelle riprese delle telecamere poste negli uffici, sia nel confronto tra gli orari di dichiarata presenza e quelli delle celle telefoniche -distanti dal luogo di lavoro- agganciate dai dipendenti nel comunicare tra di loro in momenti in cui avrebbero dovuto trovarsi sul luogo di lavoro.

Confermato il danno patrimoniale nell'ammontare azionato e limitato il danno all'immagine sulla base della citata norma speciale e, quindi, ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della stessa, e, ovviamente, ritenuta sussistenza delle conseguenze lesive (sussumibili in base a presunzioni secondo Cass. n. 26972 del 2008), la Sezione ha, tuttavia, ritenuto non ricorrere un vincolo di solidarietà, per effetto della mancanza di un concorso dei convenuti nel medesimo disegno fraudolento, l'addebito è stato ascritto -sia pure in termini di dolo- ma ad ognuno per la propria parte.

Avverso la sentenza ricorre in appello il sig. P. G. che, dapprima svolge

una premessa in fatto in ordine alla circostanza che a settembre-ottobre 2010 ebbero a registrarsi dei malfunzionamenti nel nuovo programma di elaborazione delle presenze denominato SIAP SPRING adottato dal gennaio dello stesso anno, atteso che quest'ultimo non acquisiva le letture dei files day (file quotidiani contenenti le informazioni relative agli orari di entrata e di uscita di ciascun dipendente), per cui la nuova direttrice dell'ufficio, dott.ssa Omissis, decideva di procedere alla validazione manuale delle presenze, avvedendosi in tale occasione di rilevanti lacune nelle timbrature, che in molti casi, sì come ripreso nella sentenza impugnata, registravano o solo le entrate o solo le uscite. Pertanto era stato richiesto ad ogni dipendente di autocertificare l'orario di servizio osservato nei dieci mesi precedenti (cioè dal momento in cui il precedente sistema SIGMA era stato sostituito dal SIAP) e solo sulla base di tali dichiarazioni si provvedeva quindi alla validazione in difetto delle presenze. Per quanto riguarda, invece, il dott. P. G., precedente direttore della Commissione collocato a riposo nel giugno 2010, la nuova dirigente acquisiva le autodichiarazioni dell'orario osservato dallo stesso in periodo ricompreso tra settembre 2005 e il giugno 2010.

Ciò detto, la ricostruzione sopra descritta come recepita in sentenza risulterebbe smentita dalla documentazione versata in atti dalla difesa e, comunque, apparirebbe contraddittoria dal punto di vista logico-giuridico nel raffronto tra le premesse e le conclusioni.

Formulata, quindi, preliminarmente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, l'appellante deduce la prescrizione e l'estinzione del diritto al risarcimento per il danno cagionato nel periodo ricompreso tra il settembre 2005, data di inizio di comportamenti

contestati, e il 3 aprile 2009 (cinque anni antecedenti alla notifica dell'invito a dedurre), contestando l'assunzione della data del rinvio a giudizio penale in data 11.9.2013 quale dies a quo sulla base di un asserito comportamento di occultamento doloso del danno.

Secondo l'appellante, se la responsabilità individuata dalla sentenza impugnata non deriva direttamente dal fraudolento utilizzo dei badge o dei cartellini, come ipotizzato in sede penale, bensì nell'eccesso di orario autodichiarato rispetto alle risultanze del dato elettronico, appare illogico e contraddittorio ravvisare una volontà di occultamento della condotta e del danno. Sotto altro profilo, l'appellante contesta l'affermazione che sussista in re ipsa il dolo di occultamento in fattispecie analoghe alla presente.

Nel merito afferma l'insussistenza della responsabilità amministrativa ritenendo inattendibili i pilastri su cui si fonda l'accusa (ovvero, da un lato, la documentazione formata dalle risultanze dei files day, dalle autocertificazioni e dalle validazioni disposte dalla dott.ssa Omissis, dall'altro, i controlli incrociati derivanti dai tabulati delle telefonate dei soggetti) la cui rilevanza a fini probatori sarebbe nulla in quanto contraddetti da altra copiosa documentazione versata in atti dalla difesa e composta dai protocolli apposti in giornate in cui il P. G. risulterebbe indebitamente assente. Sul punto specifico -che riguarda solo la posizione del P. G. soprattutto negli anni precedenti al 2010- la sentenza impugnata, nel riconoscere la non necessaria coincidenza della data di protocollazione con quella di sottoscrizione, avrebbe tuttavia omesso di considerare in maniera adeguata il dato statistico insito nei numerosi atti prodotti, ed avrebbe errato nel giudicare attendibile il sistema di timbratura che, proprio per il suo malfunzionamento, aveva reso

necessarie le autocertificazioni e la procedura di validazione manuale.

Il danno all'immagine è contestato, tanto nei suoi requisiti costitutivi, quanto alla luce del fatto che l'illiceità della condotta è stata riconosciuta nella sentenza dall'aver i convenuti autocertificato un orario di servizio più lungo di quello attestato dalle strisciate dei badge; sarebbe questa una ricostruzione molto diversa da quella prospettata nella sede penale laddove invece viene dato rilievo alle presunte condotte fraudolente perpetrate per mezzo dell'utilizzo dei badge. In via subordinata, è chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

L'appello del sig. S. B. è identico a quello del P. G. in ordine alla contestazione degli aspetti di merito che attengono all'insussistenza del danno; richiamando quanto già dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure, l'appellante sottolinea, con riferimento alla specifica posizione, l'irrelevanza ai fini dell'addebito delle riprese effettuate da parte della Guardia di Finanza nell'agosto del 2011 e con esse la condotta -pure "*spiacevole*"- di scambiare i cartellini personali tra gli impiegati perché questa non attiene alla fattispecie in contestazione come ricostruito nella stessa sentenza impugnata a pagina 23.

Evidenzia l'appellante la risibilità in termini quantitativi della condotta e del danno addebitati (trattasi di differenze di "*manciate di minuti distribuite su 10 mesi*") ed anche per ciò che attiene al traffico telefonico con i colleghi, esso si sarebbe sostanziato in soltanto 33 contatti nel periodo di riferimento (gennaio-ottobre 2010), di cui solo 14 rivolti ad altri dipendenti della Commissione Tributaria Omissis coinvolti nella vicenda. Sollecita, quindi, una

valutazione di giustizia sostanziale, dato che, sebbene per effetto dei riconteggi fossero state decurtate 156,13 ore di servizio riferibili al periodo contestato, era stato comunque condannato a restituirne ulteriori 23 sulla base di calcoli e documenti sulla cui attendibilità e precisione ritiene lecito dubitare. Si duole, quindi, dell'erroneità della sentenza in ordine al quantum della condanna per danno all'immagine che risulta superiore a quanto richiesto dal P.M. contabile in sede di definizione del riparto interno tra i convenuti chiamati a rispondere in solido a titolo di dolo (euro 500,00 a fronte di euro 400,00 richiesti con l'atto di citazione).

Con proprie conclusioni la Procura Generale ha chiesto, previa riunione dei giudizi, il rigetto degli appelli, salva la doglianza del B. in ordine all'addebito a titolo di danno all'immagine ritenuta meritevole di accoglimento in quanto il giudice di prime cure, nel ridurre complessivamente l'importo originariamente richiesto di euro 40.000,00 a complessivi euro 13.500,00, avrebbe dovuto ripartire tra i condannati tale somma escludendo il vincolo di solidarietà. Per contro la quota addebitata all'appellante, oltre a risultare superiore di 100,00 euro rispetto alla domanda, era stata l'unica a non essere stata ridotta in proporzione alla riduzione del riparto interno operato sulla domanda introduttiva del giudizio, tale da risultare pari all'1% dell'intera quota addebitata e, quindi, ad euro 135,00.

All'odierna udienza pubblica le parti hanno esposto rispettivi scritti.

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti

contro la medesima sentenza.

È preliminarmente da respingere il motivo di impugnazione proposto dalla difesa del G. in ordine all'intervenuta prescrizione del danno (il cui dies a quo è stato fissato dalla sentenza impugnata al 2013 in relazione al rinvio a giudizio penale) per quanto occorso anteriormente al mese di aprile 2009, sulla base dell'assunto che alcuna attività di occultamento doloso è stata posta in essere dall'appellante e che la stessa fattispecie contestata (ripetuti casi di assenteismo o presenza insufficiente in ufficio) non riguarda un fraudolento uso dei badge o dei cartellini, ma un eccesso di orario -peraltro autodichiarato- rispetto alle risultanze del dato elettronico.

In proposito, anche alla luce di quanto si dirà oltre nella valutazione del merito della vicenda, va precisato che sia la contestazione oggetto del presente giudizio, che la sentenza impugnata, non si fondano su un accertamento penale quand'anche non definitivo. Le condotte per cui v'è condanna, infatti, sono solo parzialmente fondate su prova acquisita nell'ambito del procedimento penale e su un supporto argomentativo e fattuale della parallela fattispecie penale (per esempio le riprese che testimoniano lo scambio dei badge marcatempo riguardano un periodo posteriore a quello in contestazione, mentre la prova indiziaria dei tabulati telefonici è stata considerata rilevante in questa sede), e tuttavia si inquadrano in un contesto antigiusuridico generale che con differente rilievo dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, certamente le ricomprende.

Sebbene, quindi, l'attestazione di presenze in eccesso presso la CTP di Omissis non sia oggetto del procedimento penale in corso (sullo stato del

processo penale nessuna delle parti in causa ha recato notizie od informazioni), non v'è alcun dubbio che la scoperta di una condotta nel suo complesso fraudolenta e con le caratteristiche tipiche dell'occultamento doloso (a prescindere da chi e con quali modalità l'abbia compiuta) sia databile con l'atto di rinvio a giudizio penale (del 2013).

Si deve, infatti, premettere che l'occultamento doloso è attività che, da chiunque commessa, va considerata nel suo significato oggettivo in ordine alla decorrenza della prescrizione per tutti i soggetti partecipi del danno erariale seppure in termini di colpa grave. Ciò in quanto quella attività si pone come impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto (in merito questa Sezione n. 1038/2017 n. 641/2013, n. 416/2013). L'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, infatti, non fa alcun riferimento ad un'attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente dall'art. 2941, n. 8, c.c. (*"La prescrizione rimane sospesa: ... tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto"*), per cui il *"doloso occultamento"* è una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poiché *"con le norme citate, in buona sostanza, è stato sancito espressamente il principio secondo cui, nel caso di occultamento doloso, il termine di decorrenza della prescrizione non può che agganciarsi alla data della scoperta del fatto come sopra considerato"*, quando ricorre una fattispecie di fatto delittuoso –come quello all'esame– in cui si deve ritenere in re ipsa la sussistenza di un doloso occultamento del

danno, ciò *"comporta un obiettivo impedimento ad agire di carattere giuridico e non di mero fatto."* (I Sez. n. 498/2015, III Sez. n. 182/2013). Il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., opera, quindi, nei confronti di tutti i responsabili anche se chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento (II Sez. n. 302/2012, n. 641/2013, n. 592/2014 e n. 397/2015, I Sez. n. 404/2008).

La stessa giurisprudenza precisa, peraltro: *"ciò implica che l'azione contabile può essere iniziata non allorché il fatto viene meramente scoperto, ma solo da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa"*. I fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica -normalmente- al momento dell'emissione del rinvio a giudizio in sede penale (per cui scatta l'obbligo di informativa ai sensi dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p.), non rilevando neppure un'eventuale e mera notizia del fatto -anche in capo ad altri soggetti, per esempio lo stesso Ente danneggiato-, ovvero precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti medesimi e delle componenti del danno (sul punto Corte dei conti, SS.RR., n. 3 del 15.2.1999, I Sez. n. 256/2011, n. 651/2009, e n. 508/2008, III Sez. n. 747/2010).

Anche escludendo il rilievo dell'occultamento doloso e a volere comunque considerare come attività conoscitiva rilevante ai fini del decorso della prescrizione, quella di riscontro delle presenze avviata dalla dott.ssa Omissis, una volta assunta la direzione dell'ufficio, va detto che detta attività è stata avviata richiedendo ai dipendenti le autocertificazioni delle presenze nel settembre 2010 ed a valere -sempre ai fini della prescrizione- proprio fino

ai cinque anni precedenti (settembre 2005) coprendo così il periodo contestato al P. G..

Il motivo è, quindi, da respingere.

Come appena anticipato trattandosi il tema della prescrizione, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata (non oggetto di contestazione da parte della Procura appellata) esclude in fatto ed in diritto la rilevanza di alcune condotte pure verificatesi (perché riprese da telecamere), ma in periodo successivo a quello in cui è maturato il danno erariale oggetto del presente giudizio; ci si riferisce, in particolare, all'abitudine dei dipendenti incolpati -tra i quali il B.- di scambiarsi i badge personali, sostituendosi a turno nella timbratura della registrazione in ingresso ed in uscita dal luogo di lavoro. La stessa sentenza, infatti, se da un lato considera quale *"elemento atto a riscontrare in modo irrefutabile le dolose condotte assenteiste dei convenuti omissis e S. B."*, le *"riprese delle telecamere poste negli uffici della Commissione Tributaria, regolarmente autorizzate con decreto del giudice"*, dalle quali emerge che i predetti *"erano soliti scambiarsi reciprocamente i cartellini di rilevamento delle presenze (badge), strisciarli sull'apposito apparato elettronico, sostituendosi reciprocamente al titolare"*, al contempo conclude che *"detti comportamenti fraudolenti, sopra valutati quali indizi della condotta assenteista dei predetti convenuti, sono estranei allo specifico danno oggetto di contestazione, il quale scaturisce unicamente dall'inserimento manuale di un falso orario di lavoro e non dalla timbratura fatta dal collega"*.

Proprio da tale considerazione il giudice di prime cure ha tratto il

convincimento che se le condotte contestate *"risultano certamente caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che l'abitudine e le descritte modalità con cui sono state poste in essere non possono non presupporre la piena consapevolezza e volontà di violare i propri doveri d'ufficio"*, rispetto al danno in contestazione *"non vi è prova del fatto che ciascuno dei convenuti abbia concorso con la propria condotta a porre in essere gli illeciti riguardanti gli altri convenuti"*, dato che la stessa prospettazione attorea riguardava esclusivamente l'inserimento manuale (ovvero l'autodichiarazione) operato dai singoli impiegati di orari di servizio maggiori di quelli risultanti dalle timbrature effettuate con il badge.

La sentenza impugnata considera, invece, rilevante ai fini della prova del fatto, quanto emerso dai tabulati telefonici acquisiti agli atti e cioè che *"le utenze dei convenuti Omissis durante l'orario in cui figuravano essere in ufficio agganciavano celle telefoniche distanti chilometri dallo stesso"*.

Rispetto ai comportamenti contestati ed al danno che ne è conseguito, appare evidente che ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa, il giudice di primo grado abbia dato preminente -se non esclusivo- rilievo al dato quantitativo e cioè a quante volte poteva ritenersi riscontrata una discrepanza tra periodi lavorativi in cui gli interessati erano risultati presenti in ufficio e presenze effettive, a seguito del raffronto tra le timbrature in entrata e in uscita effettuate con la strisciatura del proprio badge e l'orario inserito a sistema manualmente sulla base di autocertificazioni a seguito della ricognizione avviata dalla dirigente che era succeduta al P. G.. Sicchè l'addebito è stato somministrato in base a tale ricognizione quantitativa e dalla ricorrenza (o *"abitudine"*, se vista dalla parte

dell'elemento soggettivo) di tali riscontri è discesa la connotazione dolosa.

Il modo di procedere della sentenza impugnata come appena esposto, ha senz'altro validità giuridica e merita di essere confermato rispetto alla posizione del P. G., cui numerose irregolarità nella attestazione delle presenze sono addebitabili ed in un arco di tempo molto prolungato, e che in quanto capo ufficio aveva l'onere -oltre che di assumere per se stesso un comportamento lecito - di attendere alla gestione e di verificare (come poi ha fatto la dott.ssa Omissis) la regolarità del sistema delle presenze in ufficio dei suoi sottoposti. Del resto, il carattere illecito anche sotto il profilo soggettivo dell'agire del P. G. è confermato in maniera corposa, seppure indiziaria, dall'analisi del traffico telefonico nei nove mesi in cui è stato oggetto di controllo (ben 250 contatti di questi con altri corresponsabili), ma anche dal riscontro sulla firma e la protocollazione di atti d'ufficio a lui intestati.

Ben diversa la posizione del S. B., rispetto al quale i comportamenti contestati non consistono in assenze dissimulate per intere giornate, ma in un esiguo monte di ore (23 contro le 570 del P. G., pari a circa tre giorni contro almeno 4 mesi), evidentemente corrispondenti ad allontanamenti dall'ufficio o ritardi in ingresso, ed in relazione ai quali non soccorre, tuttavia, un supporto indiziaro strutturato, adeguato ed idoneo (per esempio, i 14 contatti telefonici rilevati in 10 mesi non consentono di ipotizzare alcunché di illecito) ad assurgere a prova del fatto che le differenze tra i files day del sistema informatizzato e le autodichiarazioni richieste, siano il risultato di un comportamento finalizzato alla frode ed al profitto, piuttosto che il margine accettabile ed inevitabile di non concordanza tra un sistema automatizzato di

registrazione delle presenze (il cui problema -come da dichiarazioni rese dalla dott.ssa Omissis alla Guardia di Finanza-, non era da ricondurre a malfunzionamento, bensì ad incompletezza degli inserimenti per effetto di una sua utilizzazione in modo parziale) e le autodichiarazioni ex post richieste a soggetti sollecitati ad uno sforzo di memoria, perciò solo fallibile, in merito alle presenze in ufficio nei mesi precedenti.

Quanto alla responsabilità del S. B., pertanto, la prova della responsabilità non è raggiunta in ordine all'elemento soggettivo neppure in termini di colpa grave, per cui l'appello è da accogliere.

Dall'accoglimento dell'appello del S. B. per quanto attiene all'addebito del danno patrimoniale, deriva l'accoglimento dei motivi di impugnazione che concernono il danno all'immagine.

Per contro, in ordine all'omologo danno addebitato al P. G., è da ribadire quanto stabilito in sentenza. Secondo il P. G., infatti, non vi sarebbe stata attività fraudolenta, per cui l'illiceità della condotta non avrebbe rilievo ai fini della determinazione di un danno di immagine (semmai amplificato dalla stampa locale).

L'equivoco su cui si basa tale assunto discende da una interpretazione non corretta dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 69, del d.lgs. n. 150/2009) per il quale è tenuto al risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione il "*lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente*". Secondo l'appellante, infatti, poiché nel caso non vi

sarebbe stata alcuna alterazione dei sistemi di rilevamento, non conseguirebbe responsabilità per danno all'immagine. La giurisprudenza di questa Corte (III Sez. nn. 64/2018, 542/2016, 440/2015 e I Sez. nn. 262/2016 e 476/2015) è orientata nel senso di ritenere integrata la fattispecie nella falsa attestazione della presenza che avvenga tanto con l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ma anche con altri comportamenti quali quello di giustificare l'assenza dal servizio mediante falsa certificazione medica o falsa attestazione di uno stato di malattia, che non implicano una manomissione della strumentazione di rilevazione delle presenze, che rappresenta un elemento rafforzativo dell'atteggiamento soggettivo dell'agente nell'assumere la condotta.

Nel caso, peraltro, il comportamento illecito è stato solo svelato attraverso le autodichiarazioni, ma le false attestazioni della presenza sono frutto di una precedente non corretta marcatura dell'apposito cartellino segnatempo valutata in termini dolosi e, quindi, tale da potersi applicare la normativa particolare prevista dall'art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001.

Accolto l'appello del S. B. e respinto quello del P. G., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
- riuniti i giudizi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello del sig. P. G. (RG n. 49207) confermando nei suoi confronti la sentenza in epigrafe;

- accoglie l'appello proposto da S. B. (RG n. 49052) e, per l'effetto, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 153/2014 del 30.12.2014 nei suoi confronti.

- condanna alle spese il sig. P. G. che si liquidano per questo grado di giudizio in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

- liquida le spese per entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. S. B. che si determinano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017 e del 30 gennaio 2018.

l'estensore

il presidente

(Antonio Buccarelli)

(Luciano Calamaro)

F. TO Antonio Buccarelli

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 4 Set. 2018

p. Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

19

Pres. Luciano Calamaro

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 4 Set. 2018

p.IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 4 Set. 2018

p.IL DIRIGENTE

Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri